

STATUTO

ASSOCIAZIONE

INSIEME PER LA POPOLARE

(Associazione piccoli azionisti della

Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni)

Sede legale: Sondrio - Via Giuseppe Piazzi n. 23

Sito internet www.insiemeperlapopolare.it / indirizzo email info@insiemeperlapopolare.it

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE E SCOPI	3
Articolo 1 – Denominazione e sede	3
Articolo 2 – Durata.....	3
Articolo 3 – Scopo e finalità.....	3
TITOLO II – SOCI.....	4
Articolo 4 – Soci.....	4
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci.....	5
Articolo 6 – Perdita della qualità di socio – Recesso ed esclusione	5
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	6
Articolo 7 – Gli organi.....	6
TITOLO IV - ASSEMBLEA	6
Articolo 8 – L'Assemblea.....	6
Articolo 9 – Il Presidente.....	8
TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO	8
Articolo 10 – Consiglio Direttivo.....	8
Articolo 11 – Poteri e competenze del Consiglio Direttivo.....	10
Articolo 12 – Segretario e Tesoriere.....	10
Articolo 13 – Raccolta delle deleghe di voto.....	11
TITOLO VI – REVISORE E PROBIVIRI.....	11
Articolo 14 - Il Revisore.....	11
Articolo 15 – Collegio dei Probiviri.....	11
TITOLO VII – RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCI.....	12
Articolo 16 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione	12
Articolo 17 – Quote associative	12
Articolo 18 – Esercizio sociale e di bilanci	12
TITOLO VIII – NORME FINALI	13
Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione	13
Articolo 20 – Durata e gratuità delle Cariche – Rieleggibilità – Incompatibilità.....	13
Articolo 21 – Comunicazioni	13
Articolo 22 – Spese di costituzione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 23 – Disposizioni transitorie	13
Articolo 24 – Norme finali di rinvio.....	14

TITOLO I - COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita, anche ai sensi degli artt. 36 e seguenti Cod. Civ., l'Associazione di piccoli azionisti della Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni, denominata "INSIEME PER LA POPOLARE" (Associazione piccoli azionisti della Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni).
2. L'Associazione, come sopra denominata, ha sede in Sondrio, Via Giuseppe Piazzi n. 23; il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale non costituisce modifica del presente Statuto ed è pertanto di competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione potrà istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità.
4. L'Associazione è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto ed esplica la propria azione prevalentemente su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2 – Durata

1. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.
2. In caso di trasformazione di Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni ("**BPS**") in qualsiasi altra forma giuridica, l'Associazione proseguirà senza soluzione di continuità ed ogni riferimento contenuto nel presente Statuto a BPS dovrà intendersi riferito alla nuova e diversa figura giuridica. In caso BPS venga incorporata in altra società o si fonda con essa dando luogo ad una diversa società, l'Associazione, salvo diversa delibera dell'Assemblea, proseguirà senza soluzione di continuità. In tal caso, ogni riferimento contenuto nel presente Statuto a BPS si dovrà intendere alla società incorporante ovvero alla società risultante dalla fusione.
3. In caso di scissione parziale di BPS, l'Associazione proseguirà senza soluzione di continuità, a meno che l'Assemblea deliberi che ogni riferimento contenuto nel presente Statuto a BPS debba intendersi alla società beneficiaria. In caso di scissione totale di BPS, il Consiglio Direttivo dovrà convocare senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni dall'approvazione della delibera di scissione, l'Assemblea, la quale dovrà stabilire, qualora non dovesse deliberare a propria volta la scissione, a quale delle società beneficiarie debba intendersi ogni riferimento contenuto nel presente Statuto a BPS.

Articolo 3 – Scopo e finalità

1. L'Associazione è un organismo associativo autonomo, indipendente, libero, democratico, apolitico e non ha carattere sindacale e/o fini di lucro.
2. L'Associazione si propone di porre in essere un'attiva e consapevole partecipazione dei suoi iscritti alla vita economica, finanziaria e sociale della BPS ed, eventualmente, di ogni sua controllata e collegata, al fine ultimo di tutelare gli interessi comuni dei soci ed il bene comune della società civile, tenendo in particolare considerazione, in sintonia con la tradizione di BPS e del credito popolare, le esigenze delle famiglie, delle piccole e medie imprese, delle cooperative e degli enti pubblici e privati, la diffusione e l'incoraggiamento del risparmio nonché prestando peculiare attenzione ai territori serviti da, e in cui opera, BPS.
3. A tal fine l'Associazione promuoverà tutte le iniziative ritenute utili a fornire ai propri aderenti il necessario supporto informativo ed organizzativo per l'esercizio dei propri diritti, patrimoniali e amministrativi, di soci e, di conseguenza, potrà, a titolo esemplificativo, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie:

- (a) tutelare il valore della partecipazione degli associati in BPS e proteggere gli interessi degli azionisti nella loro qualità di risparmiatori nei confronti di BPS e, in genere, nei confronti di enti pubblici e privati, autorità di vigilanza e della pubblica opinione;
 - (b) fornire, per quanto possibile, comunicazioni atte a informare i soci sulla vita e sulla gestione della BPS ed, eventualmente, di ogni sua controllata o collegata;
 - (c) promuovere la cultura della partecipazione alle delibere assembleari e alla vita sociale della BPS nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie nonché sviluppare campagne di proselitismo, sensibilizzazione e informazione tra gli azionisti della BPS, anche stimolando gli organi aziendali della BPS e terzi affinché venga valorizzata la partecipazione di tali azionisti;
 - (d) promuovere e patrocinare iniziative ritenute utili a fornire ai propri associati il necessario supporto informativo e organizzativo per l'esercizio pieno e consapevole del diritto di voto e, in generale, dei propri diritti di azionisti esprimendo eventualmente pareri sui più rilevanti argomenti societari e della gestione aziendale;
 - (e) organizzare e raccogliere le deleghe di voto per le assemblee degli azionisti di BPS, e precisamente, ove ne sussistano i presupposti di legge, l'Associazione potrà procedere alla richiesta di conferimento di deleghe di voto ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (il "TUF") nonché, ove ritenuto opportuno, esercitare deleghe di voto rilasciate da azionisti di BPS anche non associati, purché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 2372 Cod. Civ. e dalla procedura di sollecitazione disciplinata dal TUF;
 - (f) promuovere tutte le iniziative ritenute utili per perseguire le finalità associative;
 - (g) sostenere o aderire a iniziative e progetti che rientrino nelle finalità suddette da chiunque promosse.
4. L'Associazione non esercita attività d'impresa. Può comunque svolgere quelle attività che siano direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo e, potrà, a mero titolo esemplificativo, procedere alla stampa e alla diffusione di materiale informativo, effettuare sondaggi di opinione, organizzare convegni, mostre, dibattiti ed ogni iniziativa culturale e di informazione, affidare incarichi di consulenza ad esperti in materie legali, economiche, fiscali, tecniche e del settore in cui opera BPS e, in genere, su questioni di particolare interesse per gli associati.
5. L'adesione all'Associazione non prevede il conferimento delle azioni né l'obbligo degli associati di uniformare il loro comportamento in sede societaria alle deliberazioni degli organi associativi, i quali assumono una funzione di guida e di orientamento.
6. L'Associazione potrà agire anche prestando e ricevendo il sostegno e la collaborazione di altri enti e associazioni con analoghe finalità.

TITOLO II – SOCI

Articolo 4 – Soci

1. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. I soci dell'Associazione si distinguono in:
 - (a) soci promotori; e
 - (b) soci ordinari.
2. I soci promotori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo, agendo come promotori, o che possono proporsi successivamente come tali. Essi non hanno nessun'altra posizione differenziata rispetto ai soci ordinari e, al fine di partecipare e votare in assemblea, dovranno rispettare il requisito del possesso di azioni BPS.
3. Possono essere soci dell'Associazione, senza discriminazione alcuna, i titolari, direttamente o indirettamente, di azioni BPS:

- (a) per un quantitativo complessivo di azioni non superiore allo 0,1 % del capitale sociale della BPS, rappresentato da azioni con diritto di voto;
- (b) che condividono i fini dell'Associazione; e
- (c) si impegnino ad osservare lo Statuto.

Il superamento del limite di cui alla suddetta lett. (a) costituisce causa di perdita automatica della qualità di socio.

4. Aderiscono all'Associazione gli aspiranti soggetti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo (o dal soggetto da questi delegato) e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa, se prevista. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, anche a mezzo di posta elettronica o secondo le modalità previste sul sito ufficiale dell'Associazione, al Consiglio Direttivo sottoscrivendo un apposito modulo nel quale, oltre a dichiarare le generalità e il possesso dei requisiti di cui sopra, si impegna ad attenersi al presente Statuto, a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, a rispettare la civile convivenza nei confronti degli altri associati e dei terzi nonché a versare la quota associativa ove prevista.
5. L'ammissione si ritiene perfezionata con la decisione del Consiglio Direttivo o del soggetto da questi delegato. In ogni caso, la domanda di ammissione dell'aspirante socio si ritiene accolta, con il criterio del silenzio assenso, decorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione di tale domanda da parte del Consiglio Direttivo. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato.
6. Il socio dovrà informare per iscritto, tempestivamente e, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi di uno degli eventi descritti nel presente paragrafo, il Consiglio Direttivo circa:
 - (a) il venir meno della qualità di azionista della BPS; o
 - (b) con riferimento alla propria partecipazione azionaria, il superamento della soglia dello 0,1 % del capitale sociale della BPS, rappresentato da azioni con diritto di voto.
7. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto di cui al precedente paragrafo 5, l'aspirante socio può presentare al Collegio dei Probiviri istanza di riesame della propria domanda di ammissione. Il Collegio dei Probiviri si pronunzia, secondo le modalità previste dall'articolo 15, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, disponendo il riesame o respingendo la domanda e, in ogni caso, comunica la propria decisione al Consiglio Direttivo. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio Direttivo si pronunzia definitivamente sulla domanda, con deliberazione motivata.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati e di partecipare alle attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali.
2. Tutti i soci si impegnano a perseguire gli scopi dell'Associazione dando luogo ad attività di sensibilizzazione di altri soci o terzi. I soci sono tenuti inoltre a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione. I soci hanno inoltre l'obbligo di versare la quota associativa annuale, ove prevista, come disciplinato nell'articolo 17.
3. La qualità di socio non è cedibile e non si trasmette agli eredi o aventi causa.
4. Le prestazioni eventualmente fornite dai soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Perdita della qualità di socio – Recesso ed esclusione

1. La qualità di socio si perde automaticamente per decesso o con il venire meno dei requisiti di ammissione.

2. La qualità di socio si perde altresì per esclusione (ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per morosità nel pagamento della quota associativa) o per recesso.
3. L'esclusione può essere comminata quando il socio non versi nei termini stabiliti l'eventuale quota associativa, non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, oppure ponga in essere comportamenti contrari agli scopi o agli interessi sociali o che possano creare pregiudizio al buon nome ed alla reputazione dell'Associazione, o provocare danni materiali o all'immagine dell'Associazione stessa. L'esclusione deve essere deliberata dai due terzi del Consiglio Direttivo previa eventuale richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni da inviarsi all'aderente almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione. Il socio escluso non ha alcun diritto al rimborso delle quote associative fino ad allora versate.

Ciascun Socio può liberamente recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta; la dichiarazione di recesso avrà efficacia dalla data di ricezione della medesima da parte dell'Associazione. Il socio receduto non ha alcun diritto al rimborso delle eventuali quote associative fino ad allora versate.

4. I soci che siano stati esclusi o abbiano receduto o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione (ivi inclusi gli eredi del socio defunto o gli aventi causa) non possono ripetere quanto versato né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. Contro la decisione di esclusione di cui al precedente paragrafo 3, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, chiedendone il riesame. Resta comunque esclusa la sospensione della decisione impugnata. Il Collegio dei Probiviri si pronunzia, secondo le modalità previste dall'articolo 15, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso, disponendo il riesame della decisione o respingendo la domanda. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio Direttivo si pronunzia definitivamente con deliberazione motivata.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7 – Gli organi

Sono organi dell'Associazione:

- (a) l'Assemblea;
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) il Presidente e Vicepresidente;
- (d) il Presidente Onorario (ove nominato);
- (e) il Revisore;
- (f) il Tesoriere;
- (g) il Segretario; e
- (h) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Articolo 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione cui hanno diritto di partecipare, anche attraverso delega, tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative, ove previste.
2. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
 - (a) l'approvazione degli indirizzi programmatici dell'Associazione;
 - (b) l'approvazione del bilancio annuale ed, eventualmente, del conto preventivo;

- (c) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente, del Revisore, dei componenti il Collegio dei Probiviri, del Tesoriere, del Segretario e di un eventuale Presidente Onorario;
 - (d) la determinazione dell'eventuale quota associativa dovuta dai Soci;
 - (e) le modificazioni dello Statuto;
 - (f) le decisioni in ordine allo scioglimento e/o alla liquidazione dell'Associazione e/o alla nomina dei liquidatori; e
 - (g) su tutto quanto viene demandato alla sua attenzione.
3. L'Assemblea si può svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- (a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - (d) che sia consentito agli intervenuti/soci di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Ciascun socio cui spetti il diritto di partecipare all'Assemblea può intervenire anche per mezzo di un rappresentante. La delega può essere conferita solamente ad altri soci per iscritto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Ogni socio ha diritto a un voto in seno all'Associazione e può detenere un massimo di due deleghe.
5. L'Assemblea viene convocata:
- (a) almeno una volta l'anno, dal Presidente personalmente o su delibera del Consiglio Direttivo;
 - (b) ogni volta che ne faccia esplicita richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; oppure
 - (c) quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

Nell'ipotesi di cui alle suddette lettere (b) e (c) del presente paragrafo, l'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

6. L'Assemblea viene convocata mediante avviso reso noto ai soci:
- (a) almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione; oppure
 - (b) in caso di nomina degli organi dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione,

mediante pubblicazione nel sito web ufficiale dell'Associazione oppure mediante qualunque forma di comunicazione che consenta un riscontro della ricezione.

Nell'ipotesi di cui alla suddetta lettera (b) del presente paragrafo ciascuna candidatura a membro degli organi dell'Associazione dovrà essere inviata dal socio al Presidente dell'Associazione, a mezzo PEC oppure mediante qualunque forma di comunicazione che consenta un riscontro della ricezione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

7. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. L'Assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove nel territorio della Repubblica italiana secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza o impedimento, da un Vicepresidente o dal Presidente Onorario (se nominato) o, qualora entrambi non presenziassero all'Assemblea, dalla persona designata dall'Assemblea. Chi presiede accerta la regolare costituzione dell'assemblea, la dirige con pieni poteri, ne regola la discussione e stabilisce le modalità delle singole votazioni che comunque devono consentire l'individuazione degli associati dissenzienti. Il Segretario assiste il Presidente nell'Assemblea, provvedendo alla relativa verbalizzazione; in mancanza di questi le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un associato designato dall'Assemblea.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni, in entrambi i casi, sono adottate a maggioranza di voti dei presenti fermo restando che per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e/o lo scioglimento e/o la liquidazione dell'Associazione è in ogni caso necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, salvo diverse maggioranze inderogabili previste dalla legge.
10. L'Assemblea di seconda convocazione può essere anche tenuta nel medesimo giorno fissato per la prima ma almeno ad un'ora di distanza dalla prima convocazione.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto e/o della legge, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Ogni deliberazione dell'Assemblea deve risultare e essere trascritta nell'apposito libro verbali e recare la sottoscrizione di chi l'ha presieduta e del verbalizzante.
12. Le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate, per ottenerne l'annullamento, avanti il Collegio dei Probiviri dai soci assenti, astenuti o dissenzienti.

Articolo 9 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta ad ogni livello l'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Dirige e dà impulso alla vita dell'Associazione.
2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
3. Al Presidente spettano i poteri di firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di comprovato impedimento le sue funzioni possono essere demandate al Vicepresidente.
4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salva ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.
5. Un Presidente Onorario può essere scelto anche tra i non soci e nominato e revocato dall'Assemblea.

TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

1. La gestione dell'Associazione è affidata a un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea, ed è composto da un minimo di (3) tre ad un massimo di (7) sette membri che durano in carica tre anni nonché costituito da:
 - (a) una maggioranza dei membri scelti tra i soci dell'Associazione; e
 - (b) almeno un componente scelto tra i soci dipendenti della BPS.
2. Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo:
 - (a) i componenti degli organi di amministrazione e/o di controllo della BPS o di sue società controllate o collegate;

- (b) la persona che sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei soggetti indicati alla lettera (a);
 - (c) un revisore delle società indicate alla lettera (a);
 - (d) coloro che sono legati alla BPS o a sue società controllate o collegate da significativi rapporti di natura economica e/o patrimoniale che ne possano compromettere l'indipendenza.
3. Nel caso in cui venga meno uno o più Consiglieri per qualsiasi ragione nel corso del mandato ma rimangano in carica almeno la metà di essi, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea utile. I nuovi Consiglieri scadono dalla carica insieme agli altri componenti del Consiglio, anche se rimasti in carica per un periodo inferiore al triennio.
 4. Qualora vengano meno oltre la metà dei Consiglieri, deve essere convocata senza indugio l'Assemblea, dal Presidente o da chi ne fa le veci, per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa salvo che la natura degli argomenti da esaminare richieda un tempo maggiore.
 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - (a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 7. La convocazione è fatta mediante qualunque forma di comunicazione che consenta un riscontro della ricezione, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, dal Segretario, su indicazione del Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, ovvero nel minor termine consentito dall'urgenza delle circostanze. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere, oltre alla data e al luogo della riunione, anche l'ora di inizio dei lavori e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
 8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o in mancanza di questi dal più anziano di età dei presenti.
 9. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, oltre al Segretario, il Tesoriere, il Revisore, il Presidente Onorario e qualunque altro soggetto invitato dal Presidente.
 10. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 11. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal soggetto svolgente funzioni di Segretario.
 12. Le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate, per ottenerne l'annullamento, avanti il Collegio dei Probiviri dai membri del Consiglio assenti, astenuti o dissenzienti.

Articolo 11 – Poteri e competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e per l'adozione di tutte le iniziative volte al perseguimento dello scopo associativo salvo quanto per Statuto è riservato all'Assemblea. In particolare, senza che ciò costituisca limitazione di poteri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - (a) adempiere ogni obbligo di comunicazione e pubblicità, concernente l'Associazione, nei confronti di BPS, delle Autorità di vigilanza e di qualunque altra Autorità, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;
 - (b) presentare proposte di delibera all'Assemblea, anche in merito all'eventuale quota associativa;
 - (c) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - (d) esprimere pareri e/o altri suggerimenti in merito alle proposte programmatiche e gestionali riguardanti BPS;
 - (e) emanare eventuali regolamenti interni;
 - (f) deliberare l'ammissione di nuovi aspiranti associati e l'eventuale esclusione, nonché prendere atto della perdita della qualità di socio per venir meno dei requisiti di ammissione;
 - (g) conferire incarichi di consulenza ad esperti in materie legali, economiche, fiscali, industriali e del settore bancario e, in genere, su questioni di particolare interesse per i soci;
 - (h) instaurare con terzi rapporti di collaborazione per assicurare l'ordinario e regolare funzionamento dell'organizzazione;
 - (i) deliberare l'eventuale esclusione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - (j) determinare i criteri per i rimborsi spese;
 - (k) predisporre il bilancio annuale dell'Associazione da presentare all'Assemblea per l'approvazione ed, eventualmente, il conto preventivo.
2. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e un Vicepresidente; nomina altresì un Segretario, un Tesoriere e qualsiasi altra carica che possa essere utile in funzione agli scopi associativi. Il mandato del Presidente, Vicepresidente, Segretario e del Tesoriere non può comunque eccedere la durata del mandato del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, potrà delegare tali poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio per singoli atti o categorie di atti.
4. Il Consiglio Direttivo valuta l'esclusione di colui che effettui più di tre assenze consecutive nelle riunioni consiliari senza motivi riconosciuti urgenti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Segretario e Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, anche tra i non componenti del Consiglio medesimo, col compito di (senza che ciò costituisca limitazione di poteri):
 - (a) predisporre, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, le proposte di delibera che questo intende sottoporre all'Assemblea;
 - (b) redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
 - (c) curare la tenuta dei libri dell'Associazione; ed
 - (d) eseguire ogni ulteriore incarico affidatogli dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, anche tra i non componenti del Consiglio medesimo, responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione nell'ambito delle deleghe ricevute, col compito, tra l'altro, di sovraintendere, coordinandole, a tutte le attività operative dell'Associazione. In particolare, senza che ciò costituisca limitazione di poteri, sono compiti del Tesoriere:

- (a) predisporre il bilancio annuale dell'Associazione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell'Assemblea unitamente all'eventuale conto preventivo;
 - (b) operare in via ordinaria sulle disponibilità dell'Associazione, aprire rapporti con gli intermediari finanziari/bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione nei limiti previsti dal Consiglio Direttivo;
 - (c) determinare, nel rispetto dei criteri previsti dal Consiglio Direttivo, l'ammontare dei rimborsi spese;
 - (d) eseguire ogni ulteriore incarico affidatogli dal Consiglio Direttivo.
3. La medesima persona può ricoprire il ruolo di Segretario e di Tesoriere.

Articolo 13 – Raccolta delle deleghe di voto

1. Alla raccolta delle deleghe di voto tra gli associati ai sensi del TUF l'Associazione potrà ricorrere solo qualora al momento del lancio della raccolta sia composta da almeno cinquanta persone fisiche. La raccolta delle deleghe di voto tra gli associati per le assemblee della BPS è esercitata in conformità alle norme in materia vigenti. In ogni caso, il socio non è tenuto a conferire la delega.
2. La delega è esercitata dal legale rappresentante dell'Associazione o da persona specificamente incaricata dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa applicabile. Le deleghe sono esercitate rispettando le istruzioni ricevute anche qualora queste siano in contrasto con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. La delega può in ogni caso essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'art. 2372 Cod. Civ. o dalla procedura di sollecitazione delle deleghe di voto disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del TUF, l'Associazione potrà promuovere il rilascio di deleghe ed esercitare il voto anche per conto di azionisti della BPS che non siano associati.

TITOLO VI – REVISORE E PROBIVIRI

Articolo 14 - Il Revisore

1. Il Revisore può essere scelto anche tra i non soci ed è nominato dall'Assemblea; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e dura in carica tre anni.
2. Se durante il triennio il Revisore viene a cessare per qualsiasi causa, il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda a nominarne un altro.
3. Il Revisore vigila sul rispetto dello Statuto e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione; predisporre inoltre la relazione al bilancio da sottoporre all'Assemblea.
4. Il Revisore ha diritto di assistere all'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra persone di riconosciuto prestigio, anche non soci e che non fanno parte del Consiglio Direttivo e non rivestono la carica di Tesoriere, Segretario o di Revisore. Fermo restando quanto previsto dal precedente capoverso, il Collegio dei Probiviri può essere costituito anche da soggetti scelti su indicazione di enti pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, Camere di Commercio).
2. Il Collegio dei Probiviri viene eletto ogni triennio dall'Assemblea e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio annuale relativo al terzo esercizio della carica; i probiviri sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. L'Assemblea non può deliberare la revoca di un membro del Collegio dei Probiviri se non per giusta causa.

3. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal componente più anziano che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.
4. Il Collegio dei Probiviri decide, secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, su qualunque controversia dovesse insorgere fra l'Associazione e i soci e/o fra i soci medesimi in relazione all'interpretazione e all'esecuzione dello Statuto o del contratto associativo ovvero dovesse scaturire dall'impugnazione di una delibera o decisione degli organi associativi (ivi incluse le istanze di riesame di cui agli articoli 4 e 6).

TITOLO VII – RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCI

Articolo 16 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione possono essere costituite:
 - (a) dalle quote associative nella misura eventualmente deliberata su base annuale dall'Assemblea;
 - (b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o di partecipazioni alle stesse;
 - (c) da contributi pubblici e privati;
 - (d) dai proventi per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento dello scopo associativo; e/o
 - (e) da ogni altra entrata che possa concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.
2. Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo Statuto. I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio e/o avanzare pretese sullo stesso.
3. L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; inoltre, gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione, si applica l'articolo 19 in merito alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 17 – Quote associative

1. Fatto salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni socio (promotore e ordinario) s'impegna a versare una quota associativa il cui ammontare potrà essere stabilito annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, entro il termine indicato.
2. La quota associativa potrà essere stabilita in misura uguale per tutti i soci ovvero in misura proporzionale al numero di azioni in titolarità di ciascuno ovvero ancora secondo un criterio misto. Resta in ogni caso inteso che l'eventuale quota associativa potrà essere prevista e determinata per gli anni successivi a quello di costituzione dell'Associazione.
3. La quota associativa non potrà mai essere restituita, è intrasmissibile e non rivalutabile.
4. La quota associativa deve essere versata dagli aderenti secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo e/o dal Tesoriere. Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini indicati, il socio inadempiente verrà escluso dall'Associazione secondo quanto disciplinato dall'articolo 6.

Articolo 18 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario dell'esercizio trascorso ed, eventualmente, il conto preventivo per l'anno in corso e li sottopone

all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile).

3. Il bilancio dell'esercizio trascorso e l'eventuale conto preventivo per l'anno in corso devono essere messi a disposizione di tutti i soci sul sito ufficiale dell'Associazione o secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea negli 8 (otto) giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione

1. L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza prevista nell'articolo 8. L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea, con la detta maggioranza, delibererà altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di enti o associazioni avente scopi affini od analoghi oppure, comunque, ai fini di utilità pubblica, sociale o benefica.
3. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci, anche indiretta o differita, del patrimonio residuo.

Articolo 20 – Durata e gratuità delle Cariche – Rieleggibilità – Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo, Probiro, Revisore, Segretario e Tesoriere hanno durata triennale. Dopo due mandati consecutivi nelle suddette cariche, è possibile la rielezione nella stessa carica solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal termine dell'ultimo mandato.
2. I predetti, qualora non sia possibile provvedere in tempo utile al loro rinnovo o riconferma, continueranno a svolgere le rispettive funzioni, anche oltre i limiti stabiliti, fino a nuove elezioni da definire entro 6 mesi dalla scadenza.
3. La titolarità delle cariche di cui sopra è incompatibile con la titolarità o candidatura a cariche politiche di qualunque tipo e livello.
4. Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa in nome proprio e per conto dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Comunicazioni

Salvo non sia diversamente previsto dalle disposizioni del presente Statuto, tutte le comunicazioni agli aderenti all'Associazione, anche quelle inerenti ai provvedimenti di esclusione e/o disciplinari, vanno inoltrate per iscritto, a mezzo email o lettera raccomandata A.R. in alternativa tra loro e senza che una delle due prevalga sull'altra.

Articolo 22 – Disposizioni transitorie

In parziale deroga alle previsioni di cui agli articoli 9, 10, 12, 14 e 15, il primo Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Presidente Onorario, il primo Revisore, il primo Tesoriere e il primo Collegio dei Probiro vengono nominati dai soci fondatori e dureranno in carica tre anni con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio annuale relativo al terzo esercizio della carica fermo restando che:

- (i) l'Assemblea, nella prima riunione da convocarsi entro il 31 dicembre 2022, potrà revocare il primo Consiglio Direttivo, il Presidente, il Presidente Onorario, il Revisore e il primo Collegio dei Probiviri;
e
- (ii) il Consiglio Direttivo potrà revocare il primo Tesoriere nella prima riunione successiva alla costituzione dell'Associazione.

Articolo 23 – Norme finali di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge e di regolamento applicabili nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.